



DELIBERA N. 139/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
ASSOCIAZIONE TELEANTENNA NEW MEDIA (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE A CARATTERE
COMUNITARIO “TELEANTENNA.IT”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3, COMMA 1, LETTERA R), 44,
COMMI 1 E 4, 46, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 208, NELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA F),
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA AGCOM N. 353/11/CONS,
NELL’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO “A” ALLA
DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP, NEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 3, E 13,
COMMA 3, DEL D.M. 9 DICEMBRE 1993, N. 581**

**(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 04/2023, N.
05/2023 E N. 06/2023 – PROC. AGCOM N. 8/23/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 11 aprile 2001, n. 11, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”, pubblicata nel B.U.R. 11 aprile 2001, n. 15;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di procedimenti sanzionatori e ha emesso, nei confronti della Associazione Teleantenna New Media, fornitore del servizio di media audiovisivo “*Teleantenna.it*”, i seguenti provvedimenti:

- atto di Contestazione n. 04/2022 del 31 gennaio 2023, notificato in pari data, con il quale ha contestato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato A alla delibera Agcom 353/11/CONS per aver trasmesso più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione e per aver trasmesso programmi autoprodotti in quota inferiore al 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21. Dall'istruttoria condotta dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, i cui esiti sono stati trasmessi a questa Autorità con nota prot. 0086453 del 29 marzo 2023, si evince che il Comitato, dopo aver esaminato le registrazioni dei programmi trasmessi dalla Associazione Teleantenna New Media dal 4 ottobre al 10 ottobre 2022 con il marchio “*Teleantenna.it*” ha rilevato che il predetto servizio di media audiovisivo ad esclusione della giornata del 6 ottobre, dove la quota di programmi autoprodotti è risultata essere, nella fascia dalle ore 07:00 alle ore 21:00, pari ad ore 07:00:40, superando il 50% dei programmi autoprodotti, nelle restanti giornate risulta sempre inferiore alla quota minima di programmazione autoprodotta prevista dalla normativa vigente come risulta dalla seguente tabella:



Data	Programmi autoprodotti 07-21
04/10/2023	05:47:50
05/10/2023	06:58:06
06/10/2023	07:00:40
07/10/2023	06:37:34
08/10/2023	04:14:50
09/10/2023	02:45:37
10/10/2023	05:40:16

Dai dati di monitoraggio è, inoltre, stato rilevato il superamento del limite orario di affollamento pubblicitario (5%), senza possibilità di compensazione del 2% nelle ore antecedenti o successive, nelle seguenti giornate:

- 4 ottobre: nelle fasce orarie 07:00 – 08:00, 21:00 – 22:00, 22:00 – 23:00 e 23:00 – 24:00;
 - 5 ottobre: nella fascia oraria 00:00 – 01:00;
 - 7 ottobre: nella fascia oraria 07:00 – 08:00;
 - 8 ottobre: nella fascia oraria 18:00 – 19:00;
 - 10 ottobre: nelle fasce orarie 09:00 – 10:00, 14:00 – 15:00, e 16:00 – 17:00;
- atto di Contestazione n. 05/2022 del 31 gennaio 2022, notificato in pari data, con il quale il Comitato ha contestato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e con l'articolo 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 per aver trasmesso comunicazioni commerciali non chiaramente riconoscibili in quanto tali e non nettamente distinguibili dal resto della programmazione con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali e per aver interrotto la trasmissione di notiziari di durata inferiore ai trenta minuti con comunicazioni commerciali in palese violazione della norma secondo cui *la trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*. Nello specifico, nel corso del programma musicale "*Motor più - On air people move*" dell'8 ottobre, sullo sfondo compare un logo di dimensioni ben visibili con la dicitura "*Grana Padano*", presente ogni volta che la trasmissione riprende il collegamento con il *disc jockey*, per poi scomparire definitivamente, in assenza di mezzi ottici ovvero acustici o spaziali che favoriscano la riconoscibilità de messaggio pubblicitario. Tale episodio si ripete nel corso del programma ai seguenti orari:
 - dalle 18:01:38 alle 18:03:46
 - dalle 18:05:41 alle 18:06:00
 - dalle 18:06:21 alle 18:06:39

- dalle 18:09:16 alle 18:09:49
- dalle 18:10:18 alle 18:14:29
- dalle 18:14:49 alle 18:15:03
- dalle 18:16:21 alle 18:21:12
- dalle 18:26:28 alle 18:26:32
- dalle 18:26:37 alle 18:27:18
- dalle 18:32:01 alle 18:32:04
- dalle 18:32:22 alle 18:40:21
- dalle 18:40:30 alle 18:43:15.

Nel corso del programma “*Andrea Catavolo Show*”, andato in onda nella giornata del 10 ottobre, è stata trasmessa una telefonata nel corso della quale è stato pubblicizzato il marchio di bevande alcoliche “*Tentadora*”, in assenza di mezzi ottici ovvero acustici o spaziali che favoriscano la riconoscibilità del messaggio pubblicitario, ciò è avvenuto in particolare dalle ore 09:01:01 alle ore 09:02:36.

Sempre nel corso del programma “*Andrea Catavolo Show*”, talvolta vengono inserite delle telepromozioni introdotte dalla sigla “*One day sponsor*”, che permette di distinguerle dalla programmazione musicale e di intrattenimento. Tali telepromozioni sono incentrate su uno scambio di battute e domande tra il presentatore e l’invitato, che ogni volta rappresenta una azienda diversa e i prodotti da questa venduti. In nessun momento compare la scritta “messaggio promozionale”.

Di seguito è riportata la tabella con le giornate e gli orari nel corso dei quali si sono verificate le violazioni:

DATA	PRODOTTO	ORARIO (dalle – alle)
4/10/2022	Non solo clima	08:31:45 - 08:38:41
7/10/2022	Depuratori Iwm	08:45:43 - 08:50:36
8/10/2022	Non solo clima	08:41:18 - 08:46:59
10/10/2022	Energy 66	08:36:38 - 08:49:23

Dall’analisi dei dati del monitoraggio è stato rilevato, inoltre, che nel corso del programma dal titolo “*Live funivie Montebaldo*”, trasmesso il giorno 9 ottobre dalle ore 13:56:30 alle 14:55:39, è costantemente presente il logo della funivia Monte Baldo in assenza di qualsiasi indicazione sul carattere promozionale del contenuto audiovisivo, inoltre sono promossi gli eventi organizzati dal “*Paraglinding club Malcesine*”.

Infine, nella giornata del 4 ottobre, dalle ore 13:55:41 alle ore 13:58:57 (durata di 3 minuti e 16 secondi), è stato trasmesso un notiziario che ha subito un’interruzione pubblicitaria dalle 13:56:46 alle 13:58:29 in violazione della norma secondo cui *la trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti;*

- atto di Contestazione n. 06/2022 del 31 gennaio 2023, notificato in pari data, con il quale il Comitato ha contestato la violazione delle disposizioni contenute all’articolo



46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'articolo 4, commi 1 e 3 del D.M. 9 dicembre 1993, n. 58. Nello specifico nelle giornate monitorate è stata rilevata la ripetizione della sponsorizzazione del marchio "Lake Garda Resort" più volte nel corso del programma "Andrea Catavolo Show", programma di durata sempre superiore ai 40 minuti violando la norma secondo cui *"Qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche"*. Nel caso di specie la sponsorizzazione è stata ripetuta in misura molto maggiore nelle puntate del 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 ottobre. A titolo esemplificativo" della puntata dell' 8 ottobre 2022 (in onda dalle 6:00:06 alle 8:51:33) il logotipo dello sponsor è apparso sullo schermo ben 22 volte.

2. Deduzioni della società

Relativamente ai fatti contestati con atto di Contestazione n. 04/2022 del 31 gennaio 2023 l'associazione Teleantenna New Media, in seguito alla richiesta formale di accesso agli atti del 19 febbraio 2023 (prot. n. 1070/A del 20 febbraio 2023) ed alla visione dei report del monitoraggio consegnati (prot. n. 1083/P del 20 febbraio 2023) ha presentato le proprie memorie difensive pervenute al CO.RE.COM. in data 2 marzo 2023 (prot. n. 1330/A). In merito alla violazione della normativa sulle quote di autoproduzione dei programmi, l'associazione evidenzia, per le singole giornate del 4, 5 e 7 ottobre, un ritardo nella programmazione, infatti, il programma "Andrea Catavolo show" iniziato verso le ore 08:00 sarebbe dovuto iniziare alle ore 06:00 circa del mattino. Ciò avrebbe, a dire dell'associazione, compromesso negativamente il calcolo delle quote di programmi autoprodotti. L'associazione espone, inoltre, di aver erroneamente ritenuto che la pubblicità rientrasse nel conteggio del tempo del programma. Per le giornate dell'8 e del 9 marzo la parte riconosce, invece, un'effettiva carenza dei programmi autoprodotti sia perché in attesa della ripartenza dei campionati sportivi, sia perché in attesa dell'avvio del nuovo programma "Conferenze stampa live". L'associazione aggiunge, infine, che per incrementare le ore di autoproduzione da gennaio 2023 trasmettono un nuovo programma di due ore (dalle 17.00 alle 19.00) in onda dal lunedì al venerdì. In merito alla violazione riguardante il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario nulla viene eccepito nelle controdeduzioni né in sede di audizione.

Con riferimento all'atto di contestazione n. 5, nel corso dell'audizione tenutasi in data 14 febbraio 2023 l'Associazione Teleantenna New Media non eccepisce nulla in merito ai rilievi mossi sul programma "Andrea Catavolo show", mentre esprime disaccordo in merito alle violazioni rilevate con riferimento al programma "Live funivie Montebaldo", in quanto tali funivie, sarebbero, a dire della parte, affini a qualunque tipo di impianto sciistico. Quanto alla presunta violazione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 208/2021 la parte afferma che la causa dell'interruzione del notiziario sia da imputare ad un non meglio precisato "problema di splittaggio".

Con riferimento all'atto di contestazione n. 6, sempre nel corso dell'audizione tenutasi in data 14 febbraio 2023 l'Associazione Teleantenna New Media espone che riteneva lecita la modalità di promozione utilizzata con riferimento allo sponsor "Lake Garda Resort" in quanto "le radio ricorrono spesso a tali forme promozionali".

A conclusione delle tre istruttorie, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota prot. Agcom 0086453 del 29 marzo 2023 ha trasmesso gli atti dei procedimenti all'Autorità confermando quanto emerso nella fase istruttoria e proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di pubblicità e sponsorizzazioni.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, nel rilevare che il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha avviato tre procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto violazioni verificatesi nelle stesse giornate e a carico del medesimo servizio di media audiovisivo, si ritiene preliminarmente di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti sanzionatori relativi alle contestazioni n. 4/2022, 5/2022 e 6/2022 del 31 gennaio 2023 che, sebbene avviati separatamente dal citato CO.RE.COM., presentano evidenti profili di connessione soggettiva in quanto emessi nei confronti del medesimo soggetto (Associazione Teleantenna New Media) per la programmazione della stessa emittente ("Teleantenna.it"), ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte violazioni contestate riguarda le disposizioni per le quali è previsto il medesimo presidio sanzionatorio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché il medesimo periodo di tempo.

Nel merito, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia di irrogazione di una sanzione pecuniaria ritenendo dimostrata la violazione delle seguenti disposizioni di legge:

- articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato A alla delibera Agcom 353/11/CONS per aver trasmesso più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione e per aver trasmesso programmi originali autoprodotti in quota inferiore al 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 nei giorni e negli orari indicati in contestazione. A tal riguardo si precisa che le giustificazioni addotte dalla società - secondo cui le quote di programmi autoprodotti sarebbero inferiori al 50% poiché alcuni programmi sono stati trasmessi con ritardo rispetto agli orari pianificati e l'erronea convinzione che la pubblicità fosse da ritenere parte della quote di programmazione autoprodotta - non possono costituire causa esimente dal rispetto della normativa di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito non dimostrati in atti.

- articolo 44, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e con l'articolo 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 per aver



trasmesso comunicazioni commerciali non chiaramente riconoscibili in quanto tali e non nettamente distinguibili dal resto della programmazione con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali e per aver interrotto la trasmissione di notiziari di durata inferiore ai trenta minuti con comunicazioni commerciali in palese violazione della norma secondo cui la trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. A tal riguardo si rileva che l'Associazione Teleantenna New Media non eccepisce nulla in merito ai rilievi mossi sul programma "Andrea Catavolo show" oggetto di contestazione. Non possono essere accolte invece le giustificazioni relative al programma "*Live funivie Montebaldo*" in quanto le stesse non apportano alcun elemento utile alla valutazione nel merito. Si ravvisa indiscutibilmente il carattere pubblicitario dei messaggi veicolati nelle trasmissioni contestate e la conseguente non riconoscibilità e non distinguibilità degli stessi dal contenuto editoriale. Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nella programmazione in esame, al contrario, si rileva che i protagonisti delle trasmissioni televisive analizzate, di fatto, pubblicizzano i diversi prodotti, non risultando presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi. Anche le giustificazioni dell'associazione in merito al non meglio precisato "problema di splittaggio" che avrebbe causato, a dire della parte, l'interruzione del notiziario non esime l'esercente dal rispetto della normativa né lo assolve. In considerazione della natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). L'associazione Teleantenna New Media si è limitata a dichiarare con riferimento al caso di specie di aver avuto un problema tecnico



di “splittaggio”, ma non ha provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione per consentire il corretto e puntuale rispetto della normativa. Al riguardo si osserva che nel caso di specie non è ravvisabile la circostanza del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, la società avrebbe potuto evitare il verificarsi della violazione contestata se avesse operato i dovuti controlli sulla programmazione mandata in onda. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un’ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l’obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

- articolo 46, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell’articolo 4, commi 1 e 3 del D.M. 9 dicembre 1993, n. 58 in quanto è stata rilevata la ripetuta comparsa del nome o del logotipo dello sponsor “*Lake Garda Resort*” nel corso del programma “*Andrea Catavolo Show*” di durata superiore ai 40 minuti in violazione della norma secondo cui “*Qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche*”. Al riguardo occorre ribadire che l’associazione, dichiarando, in buona fede, di ritenere lecita tale modalità promozionale, non ha dimostrato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione, in altre parole, non ha provato di aver agito senza colpa, pertanto, anche in questa fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un’ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l’obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso.

RITENUTO, per ragioni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di procedere alla riunione dei procedimenti che si pongono tra loro in rapporto di connessione oggettiva e soggettiva, avuto riguardo alla materia trattata e ai beni giuridici protetti, oltre che all’identità del periodo considerato. Tale connessione rileva anche sotto il profilo procedurale, con riferimento alle sanzioni irrogabili.



CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 si definisce *“fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21”*;

CONSIDERATO che l’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 sancisce che: *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell’Autorità”*;

CONSIDERATO che l’art. 44, comma 4, del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 sancisce che: *“La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, puo’ essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

CONSIDERATO che l’art. 46, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 sancisce che: *“devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all’inizio o alla fine del programma”*;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. f) della delibera n. 353/11/CONS stabilisce *“fornitore di servizi di media a carattere comunitario”*: il fornitore di servizi di media televisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale, in ambito nazionale e locale, che si impegna 1) a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione 2) a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”

CONSIDERATO che l’art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP sanciscono che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione [...]”, che “le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

CONSIDERATO che l’art. 4, commi 1 e 3, e l’art. 13, comma 3, del Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 stabilisce, in

materia di sponsorizzazioni, che *“La sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. “billboards”), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste”*; *“qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima”*; *“Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla associazione Teleantenna New Media deve ritenersi di elevata gravità, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative che sono stati riscontrati quasi per l'intero periodo sottoposto a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose della violazione verificatasi.



C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sebbene non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta associazione presso il Registro delle imprese, tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 3, comma 1, lettera *r*), 44, commi 1 e 4, 46, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), dell'allegato A) alla delibera Agcom n. 353/11/CONS, nell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera Agcom n. 538/01/CSP, negli artt. 4, commi 1 e 3, e 13, comma 3, del d.m. 9 dicembre 1993, n. 581 nella misura di euro 14.462 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), corrispondente a al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla associazione Teleantenna New Media, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleantenna.it*", con sede legale in Via XXV Aprile 48/D (Galleria Attoni), 34074 Monfalcone - Gorizia, di pagare la sanzione amministrativa di 14.462 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*



garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 139/23/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 139/23/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba